

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. Titolare del diritto a chiedere l'anticipazione è l'iscritto al Fondo da almeno otto anni. Ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Per "**prima casa di abitazione**" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita (p. es. imposta di registro e IVA in misura ridotta). L'anticipazione è anche concessa in tutti i casi in cui l'immobile, pur se acquistato dal coniuge non iscritto, rientri nella comunione tra i coniugi e purché il coniuge iscritto o suo figlio la adibiscano a propria "prima casa di abitazione"; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli artt. 177 ss. cod. civ.).
2. L'anticipazione verrà erogata nei limiti del valore inferiore tra il 75% della posizione e l'importo di spesa sostenuto. L'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali (cfr. Documento sul regime fiscale presente nel sito del Fondo) ed oneri di legge oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all'esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di amministrazione a sensi dell'art. 20, co. 2, lett. r), secondo punto dello Statuto, non può superare l'ammontare delle spese sostenute. In caso di richiesta di anticipazione per il medesimo immobile da parte di più soggetti iscritti aventi un legame di parentela tra loro l'importo complessivamente erogabile non potrà superare l'ammontare della spesa sostenuta (art. 2, comma 6 del Documento per la regolamentazione delle Anticipazioni agli iscritti del Fondo). In ogni caso l'importo dell'anticipazione non potrà eccedere il 75% della posizione al lordo della fiscalità e oneri sopra citati.
3. Nel caso di anticipazione parziale su posizione frazionata, l'iscritto deve indicare il/i comparto/i da cui attingere l'importo dell'anticipazione. Pertanto, deve essere indicato l'ordine di priorità di smobilizzo dai vari comparti. In mancanza di indicazione, la somma verrà prelevata proporzionalmente dagli stessi. Per gli iscritti che hanno attivato il profilo *Life Cycle*, lo smobilizzo delle risorse avverrà in ogni caso in misura proporzionale dai vari comparti su cui è allocata la posizione.
4. Nel caso di accredito, si raccomanda di indicare il codice IBAN completo. Nel caso di accredito da effettuare presso una banca situata in località estera, dovrà essere tassativamente indicato il codice BIC/SWIFT nonché l'IBAN (al posto di quest'ultimo, se non utilizzato nel paese di appartenenza, indicare il numero di conto), desumibili dall'estratto conto bancario.
5. In caso di richiesta di smobilizzo della posizione di un iscritto minorenni o sottoposto a tutela il modulo dovrà essere firmato dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- copia di un **documento di identità valido**; in caso di iscritto minorenni documento di identità valido di chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la tutela;
- nel caso di iscritto minorenni, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- **dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé o per i propri figli ⁽¹⁾**;
- **titolo di proprietà del terreno** (ad es. atto notarile d'acquisto);
- concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- **copia del contratto di appalto**;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di costruzione in proprio della casa di abitazione del figlio;
- **copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese sostenute per la costruzione dell'immobile**;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, **dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso**;
- se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione da cui si evince il relativo periodo di partecipazione ⁽¹⁾;
- in caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, modulo 089/CQ riportato su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero dichiarazione di assenso di detta società.

Dopo l'erogazione dell'anticipazione:

- dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, unitamente al certificato di residenza, da trasmettere entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e comunque non oltre due anni dall'erogazione dell'anticipazione ovvero dalla prima erogazione in caso di reiterazione per il medesimo titolo, pena la restituzione dell'importo anticipato.